

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO SEZIONE 06

riunita con l'intervento dei Signori:

PALUMBO ALFONSO Presidente

MICHELANGELI..... ENRICO Relatore

MONELLI..... GUIDO Giudice

ha ammesso la seguente:

SENTENZA

- sul ricorso n. 831/05 depositato il 14.09.2005
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
- IVA+IRPEF+IRAP 2002 ADD. REG. COM.

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ASCOLI PICENO

proposto dal ricorrente:

XXX difeso da: ZZZ

RGR N. 831/05 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente impugnato XXX ricorre contro l'avviso d'accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno per l'anno 2002 con il quale l'Ufficio:

rettifica il reddito dichiarato per l'importo di €xxxxx ai fini dell'impostazione diretta e, sul medesimo importo, accerta una maggiore imposta I.V.A. di €xxxx non riconoscendo la non imponibilità dei costi addebitati in parcella, alle Compagnie Assicurative, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72;

assoggetta ad Iva l'intero volume d'affari dichiarato, in virtù delle precisazioni della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 28.01.2005, poiché le prestazioni professionali effettuate nell'anno per l'importo di € yyyyy non possono essere considerate esenti dall'imposta trattandosi di perizie medico legali non connesse alla tutela della persona e non rientrando pertanto nel disposto dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972.

Sostiene parte ricorrente che:

- le spese addebitate nelle parcelle sono state effettuate in nome e per conto dei clienti e pertanto sono da considerarsi non imponibili ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72 e non assoggettabili ad impostazione diretta;
- i compensi percepiti per perizie effettuate in qualità di medico legale devono essere assoggettati ad Iva solo a decorrere dal 28 gennaio 2005, data questa d'emanazione della circolare ministeriale n. 4/E riguardo alle sentenze n. 207 e n. 312 della Corte di Giustizia Europea del 20 novembre 2003;
- fino a tale data questa tipologia di prestazioni è da considerare esente da imposta ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 18 del D.P.R. 633/72;

- sussistono obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito d'applicazione della specifica norma tributaria soprattutto con riferimento alla decorrenza dell'obbligazione IVA nella fattispecie in esame;
- le direttive comunitarie hanno come destinatari esclusivamente gli Stati membri e non i cittadini, per cui se uno Stato non ha adottato i provvedimenti d'attuazione delle direttive comunitarie, lo stesso non può opporre ai singoli il mancato adeguamento dell'art. 10 del D.P.R. 633/72 ai principi comunitari;
- la circolare 4/E del 28.01.2005 è stata emanata solo oltre un anno dopo la pubblicazione delle Sentenze della Corte di Giustizia Europea ed interviene sul significato normativo dell'art. 13 parte A n. 1 lett. C della VI direttiva 77/388 CEE e non direttamente sull'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/72;
- l'applicazione delle sanzioni non è consentita, anche secondo quanto precisato nella citata circolare, in applicazione dello Statuto del Contribuente dovendo essere reinterpretato l'art. 10 del D.P.R. 633/72 che, allo stato, non offre al contribuente garanzia di certezza;
- la disapplicazione delle sanzioni è avvalorata anche dalle sentenze n. 14466 del 28.09.2003 e n. 16751 del 24.08.2004 emesse dalla Corte di Cassazione, che stabiliscono il principio in base al quale tutte le volte che l'equivocità della disciplina normativa induce in errore sul corretto adempimento degli obblighi tributari deve venir meno appunto l'applicazione di sanzioni.

Chiede l'annullamento dell'avviso d'accertamento, previa sua sospensione, con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituisce l'Agenzia delle Entrate la quale, nelle proprie controdeduzioni, ribadisce la sua validità dell'accertamento impugnato e ne chiede la conferma con vittoria delle spese di giudizio.

Secondo l'Ufficio i necessari chiarimenti forniti dalla circolare ministeriale del 2005 in materia nulla aggiungono alla ratio della normativa recata dall'art. 10, 1° comma, n. 18 del D.P.R. 633/72.

All'udienza odierna fissata per la discussione in camera di consiglio della richiesta di sospensione e, successivamente, in pubblica udienza per la discussione del merito, non ricorrendo le condizioni per la concessione provvisoria della sospensione, si passa direttamente all'esame del merito della controversia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminati gli atti, sentito il relatore, ritiene fondato il ricorso e meritevole di accoglimento.

Per quanto riguarda l'addebito alle Compagnie Assicurative delle spese non assoggettate ad I.V.A. ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/1972, dalla documentazione in atti non è dato accertare se queste siano state sostenute o no dal ricorrente e come siano state contabilizzate; se cioè sono state considerate come spese inerenti all'esercizio della professione e quindi detratte come costo o se annotate separatamente come spese sostenute in nome e per conto delle Compagnie.

L'esame del contenuto delle parcelle, da solo, non può essere probatorio della natura della spesa addebitata ma va riscontrato con le scritture contabili e con la relativa documentazione di sostegno.

Relativamente poi all'assoggettabilità ad I.V.A. delle prestazioni medico-legali si ritiene opportuno fare un distinguo preliminare.

In primo luogo va stabilito che gli effetti del nuovo “orientamento” derivante dal principio elaborato dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 20.11.2003, non possano in alcun modo essere retroattivi.

Per le prestazioni sanitarie, la distinzione proposta dall'interpretazione della Corte fa emergere, infatti, diversi problemi di carattere applicativo che indurrebbe a rivedere l'art. 13 parte A, n. 1, lettera e) della Scala direttiva al fine di ricondurla nell'ambito dell'esenzione IVA: per i medici in particolare ciò comporta un'attenta analisi delle varie prestazioni al fine di verificare quelle esenti e quelle imponibili.

L'estrema necessità di queste valutazioni comporta l'irretroattività di tale “orientamento”.

Ciò anche in considerazione della circostanza che la circolare 4/E del 20.01.2005 è stata emanata a seguito della sentenza n. 207 e n. 312 della Corte di Giustizia Europea ed interviene sul significato normativo dell'art. 13 parte A n. 1 lettera C) della VI Direttiva e non direttamente sull'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/72.

In sostanza né la circolare dell'Agenzia delle Entrate, né le sentenze della Corte di Giustizia, possono attribuire valenza retroattiva ad una legge dello Stato, in considerazione del fatto che nel nostro ordinamento una tale efficacia può essere attribuita ad una disposizione legislativa solo da un'interpretazione autentica, quale quella espressa dall'organo legislativo che l'ha emanata e tale interpretazione ad oggi non è stata emessa.

In secondo luogo, tenuto conto anche di quanto già detto nel punto precedente, va evidenziato che l'art. 10 comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/72 prevede l'esenzione da I.V.A. per le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie...”.

Tale articolo prevede che siano agevolate e quindi esenti da IVA le “prestazioni sanitarie” di tre tipi, da considerare anche separatamente; quali: la diagnosi, la cura e la riabilitazione, alla condizione che siano rese alla persona nell'esercizio delle professioni sanitarie.

Nel caso di specie tali considerazioni previste dalla normativa IVA ricorrono e pertanto il comportamento adottato dal ricorrente è perfettamente corretto e le prestazioni sanitarie oggetto di rettifica devono essere considerate esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

Data la novità e la complessità della problematica si ritiene dovuta la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglie il ricorso e dichiara la nullità dell'avviso d'accertamento.

Compensa le spese tra le parti.

Ascoli Piceno, 1 febbraio 2006

Il Relatore
Dott. Enrico Michelangeli

Il Presidente
Dott. Alfonso Palumbo.

SENTENZA 9/6/06 depositata in Segreteria il 13 mar 2006